

# Rechtsgeschichte

[www.rg.mpg.de](http://www.rg.mpg.de)

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg5>  
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 5 (2004)  
<http://dx.doi.org/10.12946/rg05/288-292>

Rg **5** 2004 288–292

**Ernesto de Cristofaro**

## Il Diritto Razzista

Una rivista dell'Italia fascista

## Il Diritto Razzista

Una rivista dell'Italia fascista

Tra il 1939 e il 1942, si pubblica in Italia una rivista intitolata *Il Diritto Razzista*.

Come appare evidente dalla sua denominazione, essa si situa in quello spazio teorico e disciplinare apertosi con la legislazione razziale adottata dal governo fascista l'anno precedente la sua comparsa.

Il 1938 determina un punto di svolta per il fascismo: esso segnala il bisogno del regime di attingere al serbatoio della mitologia razziale nella costruzione del carattere nazionale; una mitologia tanto più insidiosa e suggestiva perché, apparentemente, supportata da una patente di scientificità.

Nessuna sorpresa, dunque, se un insieme di periodici riprendono il tema della superiorità delle civiltà ariane confortati da quanto una biologia o una demografia compiacenti mettono loro a disposizione.

Diversamente da quanto è avvenuto ad altri giornali, tuttavia, *Il Diritto Razzista* è rimasto per molto tempo in un cono d'ombra, solo raramente e superficialmente coinvolto nelle operazioni di scavo storiografico che la ricostruzione del ventennio fascista ha sollecitato.

Ci si potrebbe già arrestare a questa constatazione e considerarla una chiave per comprendere alcuni aspetti del rapporto che la memoria collettiva italiana ha con un passato, non molto risalente, che è fatto anche di discriminazioni e di persecuzioni verificatesi all'interno dello stesso paesaggio, fisico e metaforico, che ha reclamato per sé la definizione di «culla del diritto».

Ma per rispondere in modo soddisfacente bisogna, anche se in via programmatica, delinea-

re cosa sia stato, quale peso specifico e quali scopi abbia avuto *Il Diritto Razzista*.

Solo se si potrà negare il carattere marginale di quest'esperienza, sarà possibile trarne delle indicazioni che valgano su un piano più generale e cioè sul piano della debolezza morale di una parte della cultura giuridica italiana e sul bisogno di rimozione che ha prodotto per alcuni la messa tra parentesi di un'intera fase storica, delle sue ipertrofiche promesse e degli incubi e delle nequizie che queste hanno generato.

*Il Diritto Razzista* nasce per volere di un avvocato, che ama esibire accanto alla qualifica professionale quella di squadrista, che meglio misura la radicalità della sua militanza politica: Stefano Cutelli.

Costui, già segnalatosi per aver fondato (nel decennale della marcia su Roma) un periodico intitolato *La Nobiltà della Stirpe*, mobilita un ragguardevole gruppo di personaggi del mondo accademico, forense e giudiziario. Animato dal desiderio di salutare quanto prima il sorgere di un diritto che, affiancandosi alle sue tradizionali specialità (civile, penale, processuale, corporativo) si potesse, finalmente, anche definire razziale, il Cutelli ottiene l'appoggio di personalità del regime come Farinacci e Preziosi, di giuristi di grande autorevolezza come Santi Romano, di una schiera di esponenti delle più alte magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Avvocatura generale dello Stato), di accademici come Leicht, Preside di Legge a Roma (nonché illustre storico del diritto) e di alcune firme della cultura nazista come Hans Frank o Johann von Leers.

L'orizzonte della rivista è compendiato perfettamente dai termini scelti per il suo titolo e

tutti coloro che associano il proprio nome alla sua attività, per quanto vi possano essere implicati in gradi e forme differenti e talora solo in veste ornamentale, sottoscrivono il progetto teorico che in essa si viene elaborando.

La circostanza che si sia trattato di persone perlopiù ben posizionate nella gerarchia sociale, avvalora l'idea che nessuno agisse opportunisticamente, calcolando corrispettivi di sorta rispetto alla propria adesione ma che, al contrario, esistesse un *idem sentire* privo di inibizioni e di autocensure sui temi razziali e un'esigenza diffusa di acquisire questo spazio teorico alla concettualità giuridica, al limite contendendolo alle scienze naturali.

Si potrebbe, probabilmente, osservare in questa manovra un passaggio di quell'incessante manipolazione della verità a cui ogni regime politico e, massimamente un regime totalitario, è sensibile e come, in definitiva, non vi sia discorso teorico rispetto al quale non si attivi una dinamica di potere, tanto sul piano della misura di controllo sociale che il discorso in sé veicola quanto sul piano della misura di consenso che un suo certo trattamento e addomesticamento può assicurare.

Ma lasciando da parte queste digressioni e ritornando ai giorni in cui il *Diritto Razzista* nasce, occorrerà ancora osservare come questo fatto si produca all'interno di alcune sequenze molto indicative.

La rivista nasce nel '39, cioè sull'orlo della guerra ma, nel suo primo numero (Gennaio – Marzo), essa riprende gli atti di una polemica che pochi mesi prima, in coincidenza con il varo delle leggi razziali, aveva opposto Roberto Farinacci alla Santa Sede che aveva espresso alcune critiche (peraltro non particolarmente vibranti) ai provvedimenti di discriminazione.

Il testo della replica di Farinacci («La Chiesa e gli Ebrei») viene pubblicato sul primo numero il quale contiene anche un editoriale del direttore Cutelli sulle ragioni che hanno condotto alla fondazione del periodico («Come e perché è nato *Il Diritto Razzista*»).

C'è qualcosa che accomuna i due testi: quello di Farinacci ha il sarcasmo arrogante di chi nega che dal pulpito cattolico possano venire prediche sulla tolleranza, quello di Cutelli è l'autobiografia di un razzista di vecchia data, fiero di aver percorso le scelte del governo sulla questione ebraica e convinto che i provvedimenti varati giungano come la presa di coscienza della superiorità di alcune razze su altre, la quale viveva come elemento latente nelle pieghe della cultura italiana da molto tempo.

Si tratta di una sottile operazione retorica intorno alle due istanze che esercitano un magistero cogente sull'autorappresentazione italiana, quella etico-religiosa di cui il cattolicesimo è il collante e quella politica appannaggio del fascismo, orientata alla dimostrazione di un fatto: gli Italiani hanno sempre avuto una coscienza razziale, hanno sempre diffidato degli Ebrei e il fascismo ha condotto a maturazione un processo che ha origini risalenti e il cui incedere si intreccia alla formazione del carattere nazionale.

Una tesi che, rileggendo il passato in funzione del presente, legittima l'esistenza di una rivista il cui obiettivo è completare l'opera con il diritto: se si è razzisti lo si è a tempo pieno e, dunque, bisogna abbandonare i postulati egualitari di derivazione illuminista e mettere mano a un sapere giuridico che faccia della differenza degli individui appartenenti a diverse comunità di sangue il nuovo principio ispiratore in sede legislativa e il nuovo criterio ermeneutico universale in sede applicativa.

Ma la rivista opera anche in un contesto febbrile di produzione legislativa sul fronte interno e di espansione coloniale all'estero.

I Codici penale e di procedura penale vengono licenziati nel 1930 e il Codice civile apparirà nel 1942, nello stesso decennio si compie la formazione dell'Impero con la conquista dell'Etiopia nel 1936 e l'occupazione dell'Albania nel 1939.

Tutti questi fatti concorrono a determinare la necessità dell'elaborazione di un sapere giuridico dinamico, in grado di adattare la propria concettualità alla missione di civilizzazione di cui il fascismo si sente investito.

D'altra parte, il massimo grado di civilizzazione giuridica compatibile con premesse politiche antidemocratiche come quelle fasciste, consiste nel trattare diversamente persone e situazioni che si considerano differenti.

È all'ombra di questa mentalità che il fascismo disciplina il trattamento dei sudditi in Etiopia e dentro quest'atmosfera teorica si pongono le basi per l'edificazione delle leggi del 1938.

A questo quadro non rimaneva estraneo neanche quanto avvenuto in Germania nel 1935 con le famigerate Leggi di Norimberga, il primo *corpus* normativo dell'epoca che relegava gli Ebrei allo stato di cittadini penalizzati.

La rivista di Cutelli mostra una particolare attenzione per i risvolti giuridici dell'avventura coloniale e stabilisce con la cultura legale nazista un canale privilegiato di comunicazione.

Si è detto che Hans Frank o Johann von Leers furono tra gli autori del *Diritto Razzista* a cui, comunque, anche altri giuristi tedeschi come Werner Giusti o Robert Deisz offrirono la loro collaborazione.

I primi due, in particolar modo, potevano assecondare la vocazione internazionale del giornale che è testimoniata dalla comparsa sul fron-

tespizio, sin dal secondo numero del 1939, della denominazione bilingue »Rivista italo-tedesca del diritto razziale« (*Deutsch-italienische Zeitschrift des Rassenrechts*) conferendole il valore aggiunto della loro indiscussa autorevolezza.

La quale era sia politica che accademica nel caso di Frank, essendo costui Presidente dell'Accademia tedesca di diritto ma anche Governatore della Polonia occupata (e, come tale, oggetto dell'apprezzamento del *Diritto Razzista* in occasione della sua decisione di segregare gli Ebrei nei ghetti) ed era, essenzialmente, scientifica nel caso di von Leers.

Ma, in questo caso, si trattava del titolare della cattedra di Diritto razziale dell'Università di Jena, strenuo difensore del *Bauernrecht* e di uno tra gli studiosi che più avevano sollecitato una rifondazione della scienza giuridica a partire dai concetti di *Volksgemeinschaft* e *Blut und Boden*.

Un'analisi approfondita dei rapporti tra pubblicistica razziale e cultura giuridica italiana e le loro omologhe tedesche, potrebbe far comprendere attraverso quali processi di avvicinamento si fosse raggiunta questa solidarietà teorica che aveva, certo, motivazioni contingenti di carattere politico ma che, al tempo stesso, pescava da un bacino di letture incrociate, di premesse concettuali simili e di comuni orizzonti.

Non altrimenti si potrebbe motivare l'adesione immediata di figure di questa statura all'iniziativa editoriale promossa da un personaggio relativamente marginale come Cutelli.

Né altrimenti, e cioè escludendo consuetudini teoriche già in parte consolidate, si potrebbe osservare senza sorpresa il traghettamento di parte della *scientia iuris* italiana sulle sponde del pregiudizio razziale.

Altra questione, ma non scollegata dalle precedenti, è quella riguardante l'incidenza del *Diritto Razzista* su altre testate scientifiche e

varrebbe la pena domandarsi come e quanto questo giovane giornale, agguerrito e ben armato, abbia esercitato un'influenza su periodici più vecchi e reputati.

Il ventaglio dei temi affrontati dal *Diritto Razzista* si presenta vario e, in ogni fascicolo, la sezione dedicata alle questioni di dottrina è accompagnata da una nutrita rassegna di giurisprudenza e legislazione su tematiche giuridiche che intersecano profili razziali.

Non manca, inoltre, un »dialogo« con altri periodici giuridici, citati dettagliatamente ogni qualvolta i loro articoli tocchino l'ambito di pertinenza del *Diritto Razzista*.

Il tema della »tutela giuridica della razza« è declinato con riferimento a tre assi: difesa del prestigio della razza in ambito coloniale, difesa della razza dalla contaminazione con l'elemento ebraico sul suolo nazionale e prospettazione di un nuovo *ius publicum europeum* su basi razziali.

Sul primo punto, che attiene alla posizione degli indigeni nei possedimenti italiani in Africa, la rivista plaude alla regolamentazione che inibisce le relazioni sessuali con gli Italiani in quanto lesive del prestigio della razza ma invoca anche modifiche del diritto processuale che evitino la possibilità di trattare paritariamente la testimonianza di un italiano e di un uomo di colore (n. 5-6/1940).

Il rapporto con gli Ebrei italiani (o stranieri residenti in Italia) è trattato sotto il profilo della differenza tra »affievolimento« della capacità giuridica o revoca della cittadinanza (per gli stranieri) o, ancora, sul punto della natura giurisdizionale o amministrativa dei provvedimenti che definivano lo *status* di Ebreo, con ciò che poteva conseguirne in termini di impugnabilità.

Ma anche su questo piano, la rivista fa proposte *de iure condendo*, per esempio, sull'opportunità di sanzionare le relazioni *more uxorio*

con gli Ebrei, come già avveniva in Germania (n. 1-2/1939).

Nel volgere del conflitto, i toni diventano sempre più esasperati e la sovrapposizione dei nemici, come Roosevelt o Stalin, all'archetipo dell'eterno perfido giudeo, fa apparire l'annichilimento della stirpe di David come la sola salvezza possibile per l'Europa (n. 2-4/1942).

Questa breve panoramica può far comprendere quanto il progetto di Cutelli fosse tutt'altro che velleitario e quanto seriamente venisse coltivata l'idea di offrire alla politica di discriminazione quella dignità ma anche quella normalità che poteva venire da una sua sussunzione nell'alveo delle regole giuridiche, del sapere accademico, della prassi applicativa quotidiana.

Ancora più difficile comprendere come la vicenda abbia avuto scarsa attenzione e persino uno storico meticoloso come De Felice non le abbia dedicato più di qualche riga.

Torna alla mente una pagina in cui Primo Levi scrive che l'incubo dei reduci dai lager era di far ritorno alle proprie case e, raccontando il dramma vissuto, non essere creduti. Lo scrittore ricorda che quest'eventualità veniva sadicamente prospettata ai prigionieri dalle guardie dei campi.

Ciò dimostra che anche gli artefici della persecuzione razziale ne avvertivano l'assurdità e indifendibilità e chiarisce come mai, oggi, alcuni storici e uomini politici adottino strategie negazioniste: ciò che non si lascia in alcun modo difendere va negato.

L'esperimento che *Il Diritto Razzista* ha condotto è stato, al contrario, acquisire a un sapere di uso ordinario un protocollo di regole e principi affatto eccezionali.

La compiacenza e la pusillanimità di una parte della categoria dei giuristi hanno fatto il resto; ma non attribuirei alle lacune dell'epu-

razione post-bellica, come qualcuno recentemente ha fatto, la rapida cancellazione delle tracce del giornale di Cutelli.

In effetti, alcuni magistrati e docenti che avevano preso parte alla vita della rivista si sono ritrovati, a guerra finita, a continuare il loro lavoro senza strascichi o contraccolpi.

Ma dopo l'uscita di costoro dalla scena pubblica, gli anni di assordante silenzio passati

fino ad oggi, mostrano che la rimozione della storia della rivista ha radici più profonde.

Può essere, forse, di buon auspicio a un'Europa costruita giuridicamente sulle basi della tolleranza e dell'accoglienza, volgere uno sguardo senza remore sulle scritture e le idee di un gruppo di individui che, nell'Europa di ieri, hanno sognato di edificare un ordine sulle ceneri di quei principi.

**Ernesto de Cristofaro**